



# COMUNE DI PIENZA

## Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 Del Reg. Data 26/09/2024

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - MODIFICHE.**

I Sig. **MANOLO GAROSI** nella sua qualità di SINDACO, e risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	Garosi Manolo	Si	
VICE SINDACO	VEGNI ANGELA	Si	
CONSIGLIERE	LIZZI ANGHEBEN LUIGI	Si	
CONSIGLIERE	MARINI EDOARDO		Si
CONSIGLIERE	PALLECCHI LORENZO	Si	
CONSIGLIERE	ROSIGNOLI AMEDEO	Si	
CONSIGLIERE	GIORGI ANDREA	Si	
CONSIGLIERE	MARTINI FRANCESCO	Si	
CONSIGLIERE	TIZZONI GIANLUCA	Si	
CONSIGLIERE	ANSELMI IACOPO	Si	
CONSIGLIERE	CASIROLI MARTA	Si	
CONSIGLIERE	ZAZZERI LAURA	Si	

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **1**

Presiede il Sig. **MANOLO GAROSI** in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO Sig. **ANNALISA CHIACCHIO**

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Uditi gli interventi, come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” con il quale, per l’anno 2024, vengono ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:

<b>scaglioni di reddito imponibile IRPEF</b>	<b>aliquote IRPEF anno 2023</b>	<b>aliquote IRPEF anno 2024</b>
scaglione da 0 a 15.000 euro	23%	23%
scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro	25%	
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	35%	35%
scaglione oltre 50.000 euro	43%	43%

**VISTI** in particolare i commi 3 e 4 dell’art. 3 del predetto D.Lgs. n. 216/2023 che recitano:

*“3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.*

*4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.”;*

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 31/07/2023 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2023 con la quale veniva approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026 e la relativa nota di aggiornamento;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 31/07/2024, con al quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2025/2027;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2023 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e i relativi allegati;

**CONSIDERATO** che, nell’anno 2024, risulta vigente la seguente tassazione ai fini dell’addizionale comunale all’IRPEF, come approvata con propria deliberazione n. 15 del 27/04/2022:

<b>Scaglioni di reddito imponibile</b>	<b>Aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024 e relativa soglia di esenzione</b>
soglia di esenzione	€ 12.000,00
scaglione da 0 a 15.000 euro	0,40%
scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro	0,40%
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	0,60%

scaglione oltre 50.000 euro	0,80%
-----------------------------	-------

**VISTO** il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che recita:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

**VISTO** l'art. 13, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 che recita:

*“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”*

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

**RITENUTO** necessario, al fine di favorire la popolazione meno abbiente, aumentare la soglia di esenzione da euro 12.000,00= ad euro 15.000,00=, conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF contenuta nel D.Lgs. n. 216/2023, allo scopo di evitare un disallineamento degli scaglioni tra IRPEF e addizionale comunale che potrebbe generare confusione e contestualmente, rimodulare le aliquote nel seguente modo:

<b>Scaglioni di reddito imponibile</b>	<b>Aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2025 e relativa soglia di esenzione</b>
soglia di esenzione	€ 15.000,00
scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,72%
scaglione da 28.000,01 a 50.000,00 euro	0,75%
scaglione oltre 50.000,00 euro	0,80%

**VISTO** il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i. istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita:

*“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;*

**VISTO** il comma 11, 3° periodo dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. che recita:

*“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;*

**VISTE** le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>, che tengono conto dell'applicazione delle predette aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, e della soglia di esenzione ad euro 15.000,00=;

**CONSIDERATO** che verranno apportate le modifiche al bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, conseguenti alla variazione di gettito derivante dalla rideterminazione della tassazione dell'addizionale comunale Irpef di cui sopra;

**VISTO** il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. che recita:

*“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”*

**VISTO** il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014 che recita:

*“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*

**ATTESA** la competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione comporta una modifica al vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, allegati alla presente deliberazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

PRESENTI: 10;

ASTENUTI: 3 (Anselmi, Casiroli, Zazzeri);

VOTANTI: 7;

FAVOREVOLI: 7;

CONTRARI: nessuno.

## DELIBERA

- 1) **di rideterminare**, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2025, nel seguente modo:

Scaglioni di reddito imponibile	Aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2025 e relativa soglia di esenzione
soglia di esenzione	€ 15.000,00
scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,72%
scaglione da 28.000,01 a 50.000,00 euro	0,75%
scaglione oltre 50.000,00 euro	0,80%

- 2) **di stabilire** che le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui sopra non sono dovute se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo annuo di euro 15.000,00= (quindicimila) derivante da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n.917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), c), d) e l) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) o pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917);
- 3) **di confermare** altresì che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;
- 4) **di dare atto** che si provvederà ad effettuare le modifiche al bilancio di previsione 2024/2026, conseguenti alla variazione di gettito derivante dalla rideterminazione della tassazione dell'addizionale comunale Irpef di cui al punto 1), in occasione della prima variazione utile;
- 5) **di disporre** la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;
- 6) **di disporre** la trasmissione di copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa.

Successivamente

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

PRESENTI: 10;

ASTENUTI: 3 (Anselmi, Casiroli, Zazzeri);

VOTANTI: 7;

FAVOREVOLI: 7;

CONTRARI: nessuno.

Ai sensi e per effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>IL SINDACO MANOLO GAROSI</b>	<b>IL SEGRETARIO ANNALISA CHIACCHIO</b>
-------------------------------------	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ANNALISA CHIACCHIO**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Pienza ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*